

Mediazione negli Stati membri - Portogallo



La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [pt](#).

Per risolvere una controversia è possibile ricorrere alla mediazione anziché agire in giudizio. La mediazione è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) nell'ambito del quale un mediatore assiste le parti nella ricerca di una soluzione. Il governo e gli operatori di giustizia del Portogallo considerano la mediazione uno strumento particolarmente valido.

Chi occorre contattare?

In Portogallo esiste un ente statale preposto alla regolamentazione delle attività di mediazione, la *Direção-Geral da Política de Justiça* o DGPJ (Direzione generale delle politiche in materia giudiziaria).

La Direzione generale è un dipartimento del ministero della Giustizia portoghese, ubicato al seguente indirizzo:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisbona.

Di seguito sono riportati i recapiti dell'ente:

- e-mail: [✉ correio@dgpj.mj.pt](mailto:correio@dgpj.mj.pt)
- numero di telefono: (+351) 217924000
- fax (+351) 217924048 o 217924090.

Il sito internet della Direzione generale fornisce la maggior parte delle informazioni disponibili sui servizi di mediazione pubblici, nonché su altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

La Direzione generale non fornisce informazioni su come trovare un mediatore, ma possiede elenchi di mediatori. Dopo aver optato per la mediazione in forza delle disposizioni che disciplinano i servizi pubblici di mediazione, viene automaticamente selezionato un mediatore.

In Portogallo non esistono organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della mediazione. Esistono, invece, associazioni private che forniscono servizi di mediazione e programmi di formazione per mediatori.

In quali settori è ammissibile e/o più comune il ricorso alla mediazione?

Il ricorso alla mediazione è ammissibile in svariati settori.

Il Portogallo ha adottato provvedimenti per promuovere il ricorso alla mediazione in aree specifiche del diritto, segnatamente il diritto di famiglia, del lavoro, penale, civile e commerciale.

La mediazione nelle questioni che riguardano il diritto di famiglia, del lavoro e il diritto penale si avvale di strutture proprie, con mediatori specializzati in tali aree. La mediazione in ambito civile e commerciale ha luogo quale parte del procedimento giudiziale presso tribunali dinanzi ai *juílgados de paz* (giudici di pace).

I giudici di pace possono occuparsi anche di mediazioni che esulano dalla loro competenza, nel qual caso si parla comunemente di "mediazione extra-giurisdizionale". Tuttavia, questo tipo di mediazione non segue le stesse procedure previste per le questioni di competenza dei *juílgados de paz* poiché, se non viene raggiunto un accordo nel corso di tale procedura, il caso non può essere sottoposto all'esame del giudice come avviene per la mediazione civile e commerciale, per la quale sono competenti i *juílgados de paz*.

Esistono disposizioni specifiche in materia?

Il ricorso alla mediazione è assolutamente facoltativo.

Non esiste alcun codice di condotta nazionale per i mediatori, i quali esercitano le proprie attività nel rispetto del Codice di condotta europeo per i mediatori. Le attività e i requisiti necessari per l'esercizio della professione sono definiti da alcune strutture giuridiche e amministrative. Esistono linee guida per la conduzione degli incontri di mediazione nonché per i metodi che possono essere utilizzati per raggiungere una comunicazione costruttiva o un contatto con le parti, e per le modalità con le quali i mediatori possono proporre accordi.

La condotta dei mediatori è monitorata da un sistema pubblico di mediazione. La tipologia impiegata dipende dal settore in cui i mediatori si trovano a operare. Questo sistema pubblico è dotato di una commissione di supervisione che controlla l'attività di mediazione. I criteri seguiti nei corsi di formazione per i mediatori mirano all'insegnamento dell'etica e dei principi fissati dal Codice europeo.

Ogni settore di mediazione pubblica — famiglia, lavoro, diritto penale, civile e commerciale — è dotato di un quadro giuridico caratterizzato da apposite linee guida per la gestione della mediazione.

Attualmente, i sistemi pubblici di mediazione, tra cui la mediazione civile e commerciale che si svolge dinanzi ai *julgados de paz*, servono unicamente a risolvere le controversie in Portogallo, con l'impiego delle procedure e dei ricorsi previsti dalla legge portoghese.

Informazione e formazione

Le informazioni sono reperibili nella sezione dedicata alla mediazione del sito internet della Direzione generale per le politiche in materia di giustizia (DGPJ).

Il Portogallo conserva dati statistici sul ricorso alla mediazione. La Direzione generale per le politiche in materia di giustizia raccoglie informazioni sul numero di incontri di mediazione avviati, sul numero di incontri culminati o meno in una composizione della lite e sui tempi di ciascun incontro.

Il Portogallo non possiede un ente di formazione nazionale per i mediatori, che pertanto ricevono tale servizio da enti privati. Questi corsi di formazione sono approvati dal ministero della Giustizia portoghese. Per l'accREDITAMENTO è richiesto un certo numero di ore di insegnamento, l'utilizzo di alcune prassi didattiche e un programma dal contenuto specifico, che deve essere in linea con la legislazione pertinente.

Gli enti privati che formano i mediatori che intendono essere inseriti negli elenchi redatti dalla Direzione generale delle politiche in materia di giustizia devono soddisfare i requisiti previsti per la formazione. Il programma di formazione permette ai mediatori di acquisire le capacità e le competenze professionali necessarie per risolvere controversie in materia di diritto di famiglia, del lavoro, penale e civile attraverso la mediazione.

Quanto costa la mediazione?

Nei casi in cui il giudice decide di ricorrere alla mediazione nelle controversie riguardanti il diritto di famiglia, ai sensi dell'articolo 147.C della legge che disciplina l'affidamento dei minori, non vengono applicati oneri specifici. Nelle rimanenti situazioni è previsto, senza alcuna eccezione, il versamento di un onere connesso alla procedura di mediazione, salvo il caso in cui sia garantito il patrocinio a spese dello Stato.

Nei casi in cui la mediazione ha luogo su iniziativa delle parti, i costi per ciascuna di esse dipendono dall'oggetto della controversia, come di seguito indicato:

- mediazione per questioni di diritto di famiglia: 50 EUR per ciascuna delle parti;
- mediazione per questioni di diritto penale: esente da spese se promossa dal pubblico ministero o se richiesta dalla vittima e dall'imputato;
- mediazione per questioni di diritto del lavoro: 50 EUR per ciascuna delle parti;
- mediazione per questioni di diritto civile e commerciale: 25 EUR per ciascuna delle parti (questo tipo di mediazione può essere condotta dinanzi ai *julgados de paz*; in tale evenienza, le parti versano il proprio contributo soltanto se la controversia viene risolta).

Nel caso in cui le parti a cui viene richiesto il pagamento di oneri connessi alla procedura di mediazione si trovino in difficoltà economiche, queste potranno richiedere il patrocinio a spese dello Stato e ottenere l'esonero dall'ente per la sicurezza sociale (*Instituto de Segurança Social*).

Link utili

 [Direzione generale delle politiche in materia di giustizia](#)

 [Consiglio di vigilanza dei giudici di pace](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 29/12/2017